

# **L'esecuzione dei decreti della Magistratura: responsabilità giuridiche e deontologiche**

Sintesi intervento M. Gallina 27 Ottobre 2016

Per introdurre il tema della responsabilità professionale vorrei ricordare che si tratta di una responsabilità che non è da intendersi in chiave esclusivamente soggettiva, ma si tratta di un dovere che s'iscrive in un servizio, quindi dobbiamo interpretarla anzitutto come responsabilità dell'Organizzazione e del servizio.

La riflessione che propongo si svilupperà attorno a tre concetti cardine:

1. Principio autonomia professionale
2. Principio della collaborazione con interessati
3. Principio del minor danno ( interesse del minore)

Accenno agli articoli del Codice Deontologico connessi all'argomento, molti e particolarmente significativi: contenuti nel Titolo III, relativo alla responsabilità nei confronti dell'utente:

- Promozione dell'autodeterminazione, delle potenzialità e dell'autonomia dell'utente come soggetto attivo, quale fine ultimo della relazione di aiuto (art. 11);
- Dovere d'informazione completa e imparziale, ai fini del consenso dell'utente e tenendo conto delle sue capacità e caratteristiche (art. 12): è importante ricordare che anche il minore è un soggetto attivo e dobbiamo cercare la sua collaborazione, come dirò successivamente;
- Obbligo di contrastare/segnalare situazioni di violenza e sfruttamento ai danni di minori o di adulti in situazione d'impedimento psicofisico (art. 14), anche qualora i soggetti si mostrino consenzienti;
- Garantire una relazione professionale qualificata e aggiornata, entro tempi utili e determinati dalle necessità della situazione (art. 18);
- Consultazione e confronto professionale con altri professionisti competenti, qualora la complessità della situazione lo renda opportuno (art. 19);
- Informazione sul ruolo e sulle implicazioni derivanti dall'esercizio di funzioni di tutela e controllo richieste dalla Magistratura nei confronti dei soggetti implicati (art. 20);
- Garanzia di accesso alla documentazione, nel rispetto della normativa vigente (art.13);
- Garanzia di riservatezza e rispetto del segreto professionale (artt. 23,24,26).

Una prima distinzione importante può essere determinata dalla formulazione del decreto: più o meno dettagliato nel dispositivo. Possiamo ritenere che sia preferibile un decreto preciso in

merito ai compiti del servizio. Infatti, un decreto generico e generalista, “affido e controllo” senza specifiche, conferisce maggior autonomia e discrezionalità al servizio, forse anche maggior flessibilità per modulare gli interventi in relazione agli sviluppi della situazione, ma nello stesso tempo pone l’assistente sociale in una posizione troppo sovrapponibile a quella del magistrato e il servizio troppo vicino al ruolo del Tribunale.

Al contrario, un decreto molto specifico può avere il limite della poca flessibilità riguardo ai bisogni del minore e all’evoluzione del caso, ma circoscrive gli ambiti della responsabilità del servizio e chiama in causa maggiormente quella dei genitori.

L’esecuzione e l’interpretazione nell’attuazione del decreto sono entrambe necessarie.

### **Non si può non intervenire: risorse e tempi**

Non si tratta del problema delle risorse disponibili, che pure esiste e va riconosciuto. Occorre pensare comunque a una qualche iniziativa, non solo e non tanto per gli obblighi che derivano dal decreto, ma perché ne deriva un **danno ulteriore** al minore: la stasi può essere percepita dal minore come una sottovalutazione della sua condizione, la conferma dell’impossibilità di essere ascoltato. Agli occhi dei genitori le prescrizioni perdono peso e noi autorevolezza. La ricerca della “soluzione migliore” non deve portarci a dilatare i tempi dell’intervento in modo insostenibile. Dobbiamo pensare che ciò che è possibile/ praticabile deve essere oggetto di un lavoro con il minore e con i genitori, non può nascere solo da un’imposizione.

### **Quando la coazione non è utile e l’esecuzione dei provvedimenti impossibilitata: principio del minor danno.**

Facciamo riferimento in questo caso a quei provvedimenti civili (è ovviamente diverso il caso delle misure penali che riguardano minorenni), relativi sia a disposizioni di limitazione della responsabilità genitoriale e allontanamento dalla casa, sia alla regolazione del diritto di visita nei casi di separazione dei genitori.

Non è infrequente il rischio di incontrare resistenze e opposizioni del minore stesso a qualsivoglia proposta del servizio.

A volte quando, già adolescente, è consapevole di poter affermare la propria volontà, per scelta consapevole o perché nega l’evidenza dei problemi per sfuggire a proposte di maggior contenimento e regolazione dei suoi comportamenti, Spesso il rifiuto è l’espressione di una grave sofferenza psicologica, a volte di una vera e propria patologia.

Altre volte la resistenza si manifesta anche quando è molto piccolo e attiva comportamenti oppositivi o di ritiro che vanificano i tentativi di aiuto offerti dagli adulti che lo assistono.

Molte possono essere le spiegazioni dell’origine di questi comportamenti, non ultimo i condizionamenti da parte di un genitore, ciò che preme qui mettere in evidenza sono i limiti consentiti per forme di intervento coatte e la valutazione della loro utilità.

La questione è molto discussa anche tra gli esperti di giurisprudenza e i magistrati, sia in relazione a chi spetti la sorveglianza sull’esecuzione dei provvedimenti, sia in relazione al merito in caso di difficoltà nell’esecuzione.

Alcuni magistrati, riconoscendo competenza e autonomia alla valutazione dell’assistente sociale, ritengono non sia sempre e comunque praticabile l’esecuzione forzata dei provvedimenti, quando ne derivi al minore un danno maggiore di quello sofferto nella situazione particolare e si debba rinviare al Giudice di merito la decisione ultima di prenderne atto.

### **Autonomia professionale**

**Il principio dell'autonomia professionale** si esprime soprattutto in tre occasioni:

1. **La valutazione della risorsa più opportuna:** affido familiare, comunità di accoglienza o interventi educativi. Certamente il decreto può disporre interventi nel dettaglio, in genere già indicati nelle relazioni dei servizi, ma qualora si verifichi una discrepanza tra quanto disposto e le risorse effettivamente utilizzabili l'assistente sociale potrà comunicarlo alla magistratura, motivando la necessità di procedere diversamente.
2. **La valutazione della forma più opportuna** nell'attuare l'intervento: le decisioni su quando e come organizzare i contatti con la famiglia d'origine, le visite, i rientri a casa. Non è accettabile, perché contrario alle norme, che ci sia un'interruzione significativa dei rapporti tra il minore e i genitori, fatto salvo i casi in cui è disposto dal magistrato, sulla base di una richiesta della struttura. Diversamente qualora in cui il servizio rilevi una grave sofferenza del minore potrà segnalare al magistrato la necessità di sospendere i contatti chiedendo un provvedimento specifico.
3. **La valutazione della tempistica:** quando avviare l'intervento, quando interrompere e quando concludere, in relazione alla conoscenza e agli sviluppi del caso.

### **Il contesto determinato dal decreto**

In occasione della scrittura di un breve testo intitolato "Il colloquio psicosociale nei servizi per i minori e per la famiglia"<sup>1</sup> ho avuto la necessità di esaminare un buon numero di decreti e ne ho ricavato alcune riflessioni che vi segnalo:

—Gli operatori sociali che devono attuare le prescrizioni dell'autorità giudiziaria in merito ai comportamenti inadeguati dei genitori spesso riconosceranno nei decreti la natura paradossale: perché la persona raggiunga autonomia e responsabilità si pretende dipendenza, obbedienza e comportamenti uniformati a modelli riguardo al compito genitoriale che di per sé è altamente individualizzato.

Si chiede a un soggetto, che per il suo atteggiamento ha dimostrato di essere inaffidabile e poco sensibile alle difficoltà dei suoi familiari, di assumere una condotta che di per sé richiede che il soggetto stesso sia da considerarsi consapevole e assennato.

Si tratta del tipico paradosso che:

<<Accade ogni qual volta qualcuno esige da un'altra persona un comportamento che per sua stessa natura può essere soltanto spontaneo, e che quindi non potrà essere spontaneo proprio perché è stato richiesto.....e proprio qui sta il paradosso "Sii spontaneo". Si aspetta che il paziente si comporti appropriatamente non perché *deve* farlo, bensì con spontaneità; finché lo si deve aiutare è un paziente>> (Watzlawick, 1976, p. 27,30 )

Si pensi alle situazioni delle coppie separate estremamente conflittuali, che sono inviate per decreto al servizio affinché giungano ad una qualche scelta *condivisa* in merito alla regolamentazione dei rapporti del figlio con entrambi, dimostrando in tal modo un'adeguata capacità e responsabilità genitoriale. Scelta che se non sarà sostenuta da una *libera convinzione* comporterà inevitabili rive, rivendicazioni e scontri.

In alcune prescrizioni il decreto chiede a un genitore di apprendere a *fare* il buon genitore allontanando il figlio da casa e, quindi, ratificando il suo contegno distante e l'insufficiente attenzione. In questo caso la soluzione dell'allontanamento, protettiva e necessaria per il bambino, esaspera il problema poiché aumenta l'effetto di delega ad altri della responsabilità genitoriale.

Il decreto, in tal modo, interviene non solo a protezione del minore ma impone un comportamento "sintomatico" che produce un cambiamento nella realtà, interrompendo la convivenza.

---

<sup>1</sup> Gallina, M.; Mazzucchelli, F. (2016) "Il colloquio psicosociale nei servizi per i minori e per la famiglia", Franco Angeli, Milano

L'assistente sociale, che deve attenersi a quanto disposto, potrà farne un uso utile solo trasformando la decisione del magistrato in una "prescrizione paradossale", che connoti in modo trasformativo il comportamento imposto.—

È oltremodo difficile trovare una connotazione positiva nel testo dei decreti, poiché nelle motivazioni del provvedimento sono descritte ampiamente le responsabilità di ciascuno e il danno causato da comportamenti inadeguati.

Ciascun decreto dovrà essere valutato e attuato alla luce dell'interpretazione data dai protagonisti e delle loro reazioni, per immaginare la sostenibilità delle prescrizioni e trovare il vantaggio che potrebbero trarre da un cambiamento del loro comportamento.

**L'operatore sociale potrà trovare un'alleanza costruttiva solo a patto che i suoi interlocutori intravedano l'utilità derivante dal rispetto delle prescrizioni.**

- È importante condividere con la famiglia che il mandato dell'autorità giudiziaria, l'affido all'ente, **non è una punizione o una condanna** ma uno strumento per aiutarli a recuperare competenze genitoriali.
- Con i nostri interventi **non dobbiamo perseguire la ricerca di un colpevole** ma lavorare sin dall'inizio sulla relazione tra il minore e i suoi genitori, per tranquillizzarlo e per responsabilizzare i genitori, perché possano vivere il decreto e l'affido all'ente come opportunità.
- **Il limite, imposto dalla Legge**, può essere reinterpretato non come una limitazione alla responsabilità, una cessione o delega ad altri delle scelte, ma una rinuncia necessaria e temporanea, un tempo dovuto per dare la possibilità a ciascuno di costruire una relazione vitale.
- L'operatore è nella posizione di offrire, non di imporre, quest'opportunità di aiuto, anche se sappiamo bene che la reazione può essere la negazione e il rifiuto, sia perché il genitore e/o il ragazzo si sentono vittime d'ingiustizia sia perché prevale in loro l'orientamento alla trasgressione (Cirillo, 2005).

**Sostenibilità nell'esecuzione del decreto: contemperare il miglior interesse del minore con il possibile vantaggio per ciascun protagonista, le ragioni e i bisogni di ciascuno.**

### **Il lavoro con i genitori/ gli adulti di riferimento**

- Riconoscere e accogliere le ferite che hanno portato i genitori ad avere difficoltà così come i comportamenti difensivi/aggressivi che mettono in atto, evitando di scivolare verso un atteggiamento giudicante.
- Riuscire a capire le motivazioni profonde della sofferenza del genitore ci aiuta ad aiutarlo e ci consente di ridurre l'impatto emotivo di suoi eventuali atteggiamenti aggressivi o squalificanti.
- Dare uno spazio temporale e di vicinanza emotiva per rivisitare la propria esistenza, dare un senso al dolore, accompagnarli ad intravedere vie d'uscita a situazioni di povertà relazionale può aiutare i genitori a pensare di poter ridefinire la loro relazione con il figlio.
- Riconoscere alla famiglia alcune competenze.
- Accettare che il bambino e la sua storia hanno radici nella famiglia che lo ha generato e in cui fonda i suoi legami.

- Comprendere il punto di vista dei genitori in relazione al loro comportamento: la diversa visione e valutazione dei problemi che la famiglia porta consente di proporre interventi fattibili e comprensibili per le persone

### **Il lavoro con bambino/il ragazzo**

- Per il bambino l'investimento emotivo verso i propri genitori continua a essere centrale. Un decreto e i motivi che l'hanno determinato, come incuria o maltrattamenti, non necessariamente incrinano il senso di appartenenza alla sua famiglia.
- Il decreto comporta un'esperienza estrema per il bambino poiché mette in discussione l'autorità dei genitori che è regolata da altri. Per un bambino l'autorità dei genitori rappresenta le stelle fisse, rispetto alle quali lui si orienta.
- In termini più generali il bambino va incontro ad una perdita: "non sto più coi miei genitori" oppure, anche quando sta dentro alla sua famiglia, sente che i suoi genitori devono riferire a degli operatori sui loro modi di rapportarsi con lui.

Abbiamo il dovere di ascoltare il bambino, di parlare con lui, di farci carico delle sue angosce, di rispondere alle sue domande, possiamo:

- Dare importanza ai suoi pensieri.
- Essere per lui un adulto di cui fidarsi.
- Spiegargli cosa sta accadendo con un linguaggio semplice.
- Metterlo al corrente della verità in una forma sostenibile.
- Tenere sempre presente che il bambino ha una famiglia, continua ad avere una famiglia, anche se non dovesse tornarci mai.

Non possiamo rinunciare ad alcuni interventi e ad avere un ruolo preciso attraverso:

1. La conoscenza diretta e personale del minore oltre che dei genitori.
2. La continuità del rapporto con il minore anche in presenza di altre figure significative (affidatari ecc.).
3. Parlare con lui per dare un senso alle scelte fatte dal magistrato e dal servizio.
4. Tollerare il rifiuto delle soluzioni e l'aggressività nei nostri confronti.  
Valutare gli esiti degli interventi perché un decreto di affido all'ente si può e deve chiudere: restituendo la piena responsabilità genitoriale (rendendo attivo il genitore anche nella richiesta di revoca) o ridefinendo i termini delle limitazioni per avviare un nuovo percorso (ulteriori limitazioni, decadenza).